

# SIMETO AMBIENTE S.p.A. in liquidazione

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI GIORNO 12.02.2019

L'anno 2019, il giorno 12 del mese di febbraio, alle ore 12:37, presso la sede della Società in Catania, Corso delle Province 111, giusta convocazione a mezzo racc.ta prot. n. 220 del 18/01/2019, si è tenuta in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Simeto Ambiente SpA in liquidazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'OdG:

- 1) Disamina comunicazione della Città Metropolitana di Catania, prot. n. 73109 del 28/12/2018, avente ad oggetto: "*Recesso. Richiesta convocazione assemblea straordinaria dei soci - liquidazione quota azionaria*";
- 2) Disamina rapporti di debito/credito tra la Società e gli Enti soci;
- 3) Varie ed eventuali.

E' presente il Commissario liquidatore della Simeto Ambiente SpA, Geom. Angelo Liggeri (di seguito C.L.).

Risultano presenti per il Collegio Sindacale, la Dott.ssa Vincenza Mascali e il Sindaco Revisore Dott.ssa Maria Concetta Di Pietro.

Risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti soci, come da allegato foglio delle presenze:

- 1) Adrano;
- 2) Gravina di Catania;
- 3) Misterbianco;
- 4) Nicolosi;
- 5) Paternò;
- 6) San Giovanni La Punta;
- 7) Tremestieri Etneo.

Assume la Presidenza il C.L., il quale invita i Soci alla designazione del Segretario verbalizzante. Viene designato all'unanimità il Dott. Mario Stancanelli, che accetta.

Il C.L. constata e fa constatare che l'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, può essere validamente costituita, atteso che è presente il 44,62 % del capitale sociale della Simeto Ambiente SpA, superiore alla misura minima di 2/5 (40%) richiesto per l'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione dall'art. 17 dello Statuto sociale, quale *quorum* costitutivo.

Il C.L. pone in discussione il primo punto all'odg: "*Disamina comunicazione della Città Metropolitana di Catania, prot. n. 73109 del 28/12/2018, avente ad oggetto: Recesso. Richiesta convocazione assemblea straordinaria dei soci - liquidazione quota azionaria*".

Prende subito la parola il Comune di Paternò, il quale chiede perché in tutti questi anni la Simeto non è riuscita a riscuotere i crediti iscritti in Bilancio e perché Paternò deve cancellare 23 milioni di anticipazioni di cassa.

Il C.L. chiede quale fosse la riscossione storica del Comune di Paternò.

Il Comune afferma che il cittadino "X" di Paternò ha pagato per il cittadino "X" e per il cittadino "Y". Oggi, quel cittadino vuole sapere che fine ha fatto l'anticipazione di cassa del Comune e di chi è la responsabilità della mancata restituzione. Tutto il resto è consequenziale.

Il C.L. fa presente che ogni Comune ha il dovere di coprire i costi con la tariffa. Se il Comune di Paternò ha costi per 7 milioni di euro, deve coprirli con 7 milioni di tariffa, indipendentemente che riscuota il 20, il 30 o il 100%. Sul Comune di Paternò la Simeto ha riscosso il 55% della tariffa emessa, perciò il 45% rappresenta mancata copertura dei costi. Di questa, il Comune ha anticipato circa 22 milioni, comunque insufficienti a coprire tutti i costi. Fino a che non saranno coperti i costi, non si potrà far fronte ad alcuna restituzione. Se il Comune avesse la riscossione al 100%, tutti i costi sarebbero coperti. La Simeto ha già dimostrato di aver raggiunto una riscossione superiore al dato storico del Comune.

Il C.L. ricorda le numerose note pregresse a sua firma, con le quali ha chiesto ai Comuni di mettere in bilancio le somme occorrenti a coprire i costi non coperti dalla riscossione. Ribadisce che se un Comune decide di non appostare niente nel proprio bilancio, è liberissimo di farlo, ma si assume la responsabilità della mancata copertura dei costi, del mancato pagamento dei fornitori e del disagio creato. La Simeto è stata chiara sin dall'inizio, con queste comunicazioni. Se la Simeto riscuotesse al 100%, non saremmo qui a discutere.

Il Comune di Paternò ritiene che se il cittadino viene caricato del pagamento del corrente e del pregresso, non pagherà più e questa colpa non può essere addebitata al Comune e alla sua attuale Amministrazione.

Il C.L. contesta l'assunto del Comune e ricorda il forte diverbio avuto con quei Soci che volevano postalizzare tutti gli atti in un'unica soluzione, mentre la Simeto li ha inviati poco alla volta, per non gravare sui cittadini; grazie a ciò è stata incrementata la riscossione.

Il Comune afferma di non vedere in atti la riscossione dei suoi crediti.

Il C.L. fa presente che tutti i dati relativi agli atti emessi e alle riscossioni registrate per singolo Comune, sono riportati in tutti i Bilanci dei Soci e sono a disposizione di ogni Socio che volesse verificarli. Invita, quindi, il Comune a recarsi presso i locali della Società, per prendere visione di tutti i documenti che desidera.

Prende la parola il Comune di Adrano, il quale afferma che le Società per azioni sono soggetti giuridicamente distinti e, quindi, la confusione che si vuole creare oggi, non esiste. Ci sono i problemi della Società e i problemi dei Soci; ciascuno ha i suoi. La Società ha un problema: non riesce a riscuotere, ma non può chiedere ai Soci di risolverlo. Se non è in grado, va in Tribunale e chiede il fallimento. Funziona così per tutte le SpA. Non vi sono altre soluzioni, si separano le responsabilità della Società da quelle dei Soci, che non ne vogliono più sapere della Società. Non si può chiedere nulla ai Soci; se si deve riscuotere, la Società riscuota; se ci sono debiti da pagare, la Società li paghi. Il Comune di Adrano ha fatto una diffida per rientrare dalle anticipazioni fatte, ma non ha ricevuto nulla. Ha chiesto di certificare che i crediti in riscossione siano ancora esigibili, ma non è stato fatto, per cui la Società non può chiedere nulla ai Soci. La Società ha una sua responsabilità. Se non è in grado di riscuotere e pagare i debiti, fallisce. Funziona così per le SpA, non c'è altra scelta. Qua è in gioco il diritto societario. La Simeto è una Società per azioni e se non è in grado di pagare i suoi debiti, deve fallire.

Il C.L. fa presente che non porterà alcun libro in Tribunale per fallimento. I Comuni devono riconoscere i debiti contratti verso fornitori per i servizi che hanno ricevuto.

I Comuni di Paternò e Adrano ribadiscono che la Società non può ribaltare i debiti ai Comuni.

Il C.L. richiama la continuità amministrativa degli atti posti in essere negli anni, ai quali hanno partecipato tutti i Soci e ribadisce che non porterà libri in Tribunale.

Il C.L. richiama l'attenzione sul primo punto all'odg e, riprendendo quanto detto nell'Assemblea del 30/05/2018, rappresenta che l'Area Metropolitana di Catania ha deliberato di uscire dalla Società. La Società si è opposta e, in primo grado, è stata data ragione alla Società. E' stato presentato appello ed è stata concessa la sospensione del procedimento, per cui rivive la delibera dell'Area Metropolitana, che sostiene di essere fuori dalla Società e che chiede di convocare un'Assemblea straordinaria per deliberare la fuoriuscita dalla compagine societaria.

Se così fosse, ogni Comune potrebbe uscire dalla Società. Invece, per uscire dalla Società, questa dovrebbe essere per lo meno *in bonis*, ma finché è in stato di liquidazione e ci sono debiti, non è possibile uscirne.

Il Comune di Gravina di Catania chiede se non si applichi la Legge Madia: il Socio può chiedere la dismissione della quota, ma rimane titolare di diritti patrimoniali e non sociali, per cui non può più votare.

Il C.L. fa presente che se l'Assemblea fosse consenziente con l'uscita della Città Metropolitana, bisognerebbe convocarne una in seduta straordinaria. Chiede, pertanto, ai Soci di esprimere il loro pensiero

Interviene la Dott.ssa Marilisa Pogliese, consulente fiscale della Società, per dare lettura degli artt. 2437 e 2437 bis del codice civile. Al termine della lettura dell'elenco delle cause inderogabili di recesso, previste dal codice, la Dott.ssa indica che tra esse non rientra quella citata dalla Città Metropolitana. A seguire, la Dott.ssa dà lettura dell'art. 33 dello statuto societario, il quale ricalca il contenuto degli articoli del codice civile appena letti.

Il C.L. dà lettura anche dell'art. 2280 del codice e, a conclusione, afferma di ritenere che non vi siano le condizioni per il recesso della Città Metropolitana. Rimette la questione alla volontà dei Soci.

Il Comune di Gravina di Catania ribadisce il pensiero che, essendo la Simeto Ambiente SpA una partecipata, si applichi la disciplina della Legge Madia e propone al C.L. di aggiornarsi per procedere ad un approfondimento.

Il C.L. ed il Presidente del Collegio Sindacale riferiscono di aver fatto già provveduto ad approfondire la questione anche con un notaio, il quale è del medesimo parere negativo.

Il Presidente del Collegio ricorda anche che la ricerca effettuata è stata messa per iscritto qualche mese addietro e rilegge il testo del parere del Collegio.

Il Comune di Misterbianco chiede di conoscere l'entità dei rapporti di credito/debito con la Città Metropolitana.

Il C.L. spiega che, alla luce del contenzioso esistente tra le parti, la Società avrebbe un debito di circa € 400.000,00 verso il Socio, fermo restando che è stato promosso ricorso dalla Società, atteso che si ritiene che anche tale importo non sia dovuto, considerato che la Società si è fatta carico negli anni, dei servizi svolti per conto della Città Metropolitana.

Il C.L. invita l'Avv. Daniele Laudani a relazionare all'Assemblea, sullo stato del contenzioso con la Città Metropolitana, riguardo la fuoriuscita dalla compagine societaria.

L'Avv. Laudani spiega che la Città Metropolitana ha comunicato il suo recesso, basandolo sull'assunto che ciò comporterebbe per l'Ente socio un risparmio in termini di non pagamento delle spese generali. La Simeto ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR, dicendo in premessa che la legislazione da applicare non è quella sulla dismissione di una partecipazione pubblica in generale, ma quella della partecipazione agli ATO, per cui si applica una legislazione speciale regionale. Non si può dire genericamente "io recedo così risparmio", poiché la Società

svolge servizi e riscuote la tariffa e l'addizionale provinciale. La Città Metropolitana avrebbe dovuto istruire il percorso motivazionale diversamente. Il TAR ha dato ragione alla Simeto, dicendo che è vero che non svolge più il servizio di raccolta rifiuti, ma non è un ente inutile in quanto continua a riscuotere la tariffa.

Il CGA, considerato che si tratta di aspetti meramente economici, ha deciso di sospendere l'efficacia della sentenza del TAR, fissando il merito a maggio 2019. Sarebbe logico attendere la sentenza, prima di decidere. Inoltre, l'appello non censura per niente le motivazioni fornite del TAR, ma si limita a riproporre identicamente il ricorso di primo grado.

Per quanto riguarda il rapporto debito/credito, la Città Metropolitana chiedeva il riversamento di tutta l'addizionale provinciale esposta nei documenti emessi dalla Società, anche se non ancora riscossa. L'addizionale riscossa ammonta a 9 milioni, che la Società ritiene di non dover dare alla Città Metropolitana, atteso che nell'atto costitutivo della Simeto e degli ATO in generale, è previsto che ogni funzione amministrativa, contabile e funzionale, se trasferita dal Socio alla Società, viene coperto con i proventi della riscossione e, con l'addizionale riscossa, la Simeto ha fatto servizi di raccolta rifiuti. Sarebbe come se, dopo aver riscosso la TIA per coprire i costi, i Comuni chiedessero di restituirgliela e questo discorso non può funzionare. Su tale questione è pendente un giudizio in Cassazione e se questa darà ragione alla Società, non ci sarà più alcun debito verso la Città Metropolitana.

Il Comune di Paternò chiede cosa risulta contabilmente nel Bilancio della Simeto Ambiente SpA.

Il C.L. spiega che nel Bilancio è indicata l'addizionale riscossa per circa 10 milioni, ma la Città Metropolitana ha chiesto il riversamento anche di quella non riscossa.

Il Comune di Paternò chiede se dal Bilancio è possibile vedere l'addizionale riscossa e per quali servizi è stata utilizzata.

L'Avv. Laudani fa presente che, a fronte dell'addizionale riscossa, la Società ha emesso fatture per servizi svolti, per cui il debito della Società verso la Città Metropolitana ammonta oggi a circa € 400.000,00.

Il C.L. fa presente che nel Bilancio della Società è separatamente indicata l'addizionale riscossa e quella da riscuotere. La sentenza è stata emessa a gennaio 2018 e gli effetti sono stati riportati nel Bilancio da approvare.

Il C.L. suggerisce di rinviare ogni decisione, all'esito del contenzioso, dopo l'udienza di merito a maggio.

L'Assemblea esprime parere favorevole.

Il C.L. pone in discussione il secondo punto all'odg: *“Disamina rapporti di debito/credito tra la Società e gli Enti soci”*.

Chiede la parola il Comune di Adrano che ripete il pensiero espresso poc'anzi: la Società è distinta dai Soci.

Il C.L. richiama l'attenzione sull'Assemblea convocata a dicembre 2018, ma andata deserta, avente all'odg il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”*, art. 4: *“Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”*.

Il C.L. fa presente che in via informale Riscossione Sicilia SpA ha reso noto di aver già provveduto al discarico dei ruoli inferiori a € 1.000,00; non c'è una comunicazione ufficiale, ma si stimano circa € 40 milioni di cartelle stralciate, a fronte di complessivi 65 milioni affidati a Riscossione Sicilia SpA.

Il Comune di Paternò osserva che il totale dei crediti iscritti nel Bilancio della Simeto ammonta a circa € 150 milioni, per cui lo stralcio stimato sarebbe pari a circa il 30% del totale dei crediti e rappresenterebbe una perdita secca, indipendente dalla volontà dei Comuni.

Il C.L. precisa che nel momento in cui verrà comunicato il dato ufficiale da Riscossione Sicilia, si farà un conteggio preciso dello stralcio, per ciascun Comune. Ritiene che i singoli Comuni e la Società debbano incontrarsi per individuare la soluzione migliore per riportare tale aggiornamento contabile nei Bilanci di entrambi gli Enti, creando minori turbamenti contabili possibili.

Il C.L. rappresenta che è intenzione della Società mandare una comunicazione a Riscossione Sicilia SpA, con il consenso dei Soci, per invitarla a fermare lo stralcio dei ruoli Simeto, atteso che esso è illegittimo e non applicabile alla realtà della Simeto Ambiente SpA; contestualmente, propone di inviare una richiesta di chiarimenti al Ministero, sull'applicabilità di tale normativa alla Simeto.

Infine, qualora i Comuni soci fossero d'accordo, propone di riprendere in carico i ruoli consegnati a Riscossione Sicilia SpA, per procedere alla riscossione in proprio da parte della Simeto Ambiente SpA, fermo restando che Riscossione Sicilia SpA dovrà fornire la preventiva prova di aver interrotto la loro prescrizione, altrimenti equivarrebbero a carta straccia. Naturalmente, vista la carenza di liquidità della Società, sarà fondamentale che ogni Comune partecipi ai costi da sostenere per inviare gli atti interruttivi della prescrizione.

Il Comune di Paternò precisa che Riscossione Sicilia SpA non ha mai dichiarato l'inesigibilità di tali ruoli e non li ha riscossi, per cui qualche responsabilità l'avrà pure Riscossione e questo non può passare in cavalleria. La Simeto dovrà chiedere spiegazioni a Riscossione, sul suo operato. In secondo luogo, se la perdita si riflette sugli avanzi o disavanzi dei Comuni e quindi rappresenta una perdita secca per i Comuni, allora o è prevista una sorta di compensazione o è una norma incostituzionale. La Società deve fare valere ciò nel contenzioso con Riscossione Sicilia e quando quest'ultima chiude un ruolo, il credito che fine fa? Si taglia? E perché si taglia? Bisogna sollevare

la questione di legittimità costituzionale. Tenuto conto che la Società è pubblica e gli effetti si riversano sui Comuni, qualcosa va fatto.

Il C.L. concorda e precisa che, da un lato, lo Stato dice che i costi dei servizi vanno coperti al 100% con la tariffa e, dall'altro, taglia le fatture, per cui non si capisce come debba avvenire questa copertura.

Il Comune di Paternò lamenta il fatto che questa perdita per i Comuni si rifletterà sui cittadini che hanno sempre pagato e che ora pagheranno anche per quelli che non hanno mai pagato.

Il C.L. spiega che un'idea alternativa sarebbe quella di riprendersi i singoli ruoli non ancora riscossi da Riscossione Sicilia SpA e, previa acquisizione di una dichiarazione di Riscossione, che i ruoli non siano caduti in prescrizione, rimetterli agli utenti, ma solo a condizione che i Comuni condividano questo percorso e che forniscano le risorse finanziarie necessarie.

Il Comune di Tremestieri Etneo ritiene opportuno che i rappresentanti dei Comuni soci parlino di ciò con i responsabili dei rispettivi uffici ragioneria.

Il C.L. concorda e propone di rimandare il punto, con l'impegno di convocare i singoli Comuni per decidere il da farsi, in tempi ristretti. Fa presente che nel Bilancio societario al 31/12/2019 sarà riportato l'esatto dato dei ruoli stralciati, che oggi non è stato ancora comunicato da Riscossione Sicilia SpA e quindi si parla solo di stime.

I soci presenti condividono la proposta del C.L. relativa alla convocazione degli incontri.

Al contempo, il C.L. informa di aver già mandato una richiesta a Riscossione Sicilia SpA, relativa alla trasmissione di tutti gli atti interruttivi della prescrizione, che sono stati posti in essere, così da verificare la legittimità dei ruoli.

Alle ore 13.40 il C.L. chiude la seduta e viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

*Il Segretario verbalizzante*  
**Dott. Mario Stancanelli**

*Il Commissario liquidatore*  
**Geom. Angelo Liggeri**